

Il percorso della Fnovi che ha cambiato il mondo delle consulenze aziendali

Forgiato a suon di citazioni in giudizio, il sistema delle consulenze aziendali ha visto crollare tutte le resistenze che si opponevano all'ingresso dei medici veterinari nella condizionalità. La rivendicazione della misura 114 è stata perseguita dalla Fnovi, Regione per Regione, facendo ritirare o riscrivere bandi e delibere contrarie ai diritti dei professionisti abilitati.



- La Misura 114 ("Utilizzo servizi di consulenza"), prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, può dirsi assicurata ai medici veterinari (e agli agronomi ed agrotecnici), in quanto professionisti abilitati dallo Stato e iscritti all'Ordine. Basta scorrere il testo della più recente sentenza, quella del Tar Lombardia, per vedere confermato un orientamento giurisprudenziale del tutto favorevole. **Le azioni condotte dalla Fnovi hanno inciso sulla formulazione di bandi e delibere che pretendevano di mettere in dubbio la competenza del medico veterinario.** Già nel 2007, l'Antitrust, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, aveva censurato una delibera della Regione Piemonte (n. 49/3253 del 26.6.2006) in materia di organizzazione dei Servizi di Consulenza Aziendale, a causa dei suoi "possibili effetti distorsivi della concorrenza".

Il Piemonte pretendeva di disciplinare il riconoscimento degli Organismi di consulenza senza tenere in alcun rilievo i requisiti dell'abilitazione e del praticantato professionale, "che pure dovrebbero essere considerati al fine di valutare la qualificazione del personale tecnico" (Agcm, 27 febbraio 2007). Di questo parere avrebbe poi tenuto conto l'ufficio legislativo del Mipaaf (cfr 30giorni, n.1, 2008). Nel corso dell'ultimo anno, **la Fnovi ha avuto la meglio in cinque Regioni e non ha sempre dovuto ricorrere ai tribunali. In qualche caso è semplicemente bastato mostrarsi pronti ad agire in giudizio per difendere il titolo di medico veterinario.**

Oggi, l'allevatore, che deve rispettare i criteri di gestione obbligatoria, se vuole beneficiare degli aiuti comunitari, trova nel medico veterinario un titolato consulente in fatto di sanità e benessere animale.



LE RAGIONI DELLA FNOVI, LE RAGIONI DELLA GIURISPRUDENZA

- La Regione Lombardia, citata in giudizio, si è vista annullare la propria deliberazione del 19 maggio 2008, n. 8/7273 con sentenza del TAR Milano n. 5963/08.
- La Regione Veneto, allo scopo di evitare di vedersi impugnare la propria deliberazione n. 1856 del 8.7.2008, ha accettato di modificare il provvedimento conformandosi alle disposizioni delle leggi professionali.
- La Regione Emilia-Romagna, citata in giudizio si è vista annullare la propria deliberazione n. 1652 del 5.11.2007 con sentenza del TAR Bologna n. 3474.
- La Regione Lazio, citata in giudizio, e per sottrarsi ad esso, all'udienza di merito del 18.12.2008 del TAR, ha dichiarato di accettare tutte le richieste formulate dalla Fnovi e dal Collegio nazionale degli Agrotecnici, presentando una delibera di modifica della precedente deliberazione 11 luglio 2008, n. 508 e chiedendo l'estinzione del ricorso.
- La Regione Campania, preso atto dell'erroneità delle disposizioni inizialmente adottate con Decreto 10 settembre 2008, n. 444, ha sospeso il bando di riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale per poi riemanarlo (il 13 ottobre del 2008) conformandosi alle disposizioni delle leggi professionali.

L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE È SUFFICIENTE

La sentenza del TAR Bologna ha accolto il ricorso delle professioni ricorrenti, nella parte in cui imponeva loro l'obbligo di dimostrare un biennio di esperienza nel settore. I Giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che l'imposizione di un tale requisito sia ingiusta ed irragionevole, perché l'iscrizione all'Albo professionale, "in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato" è sufficiente a vagliare la professionalità, e quindi **"non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo."** Così prosegue la sentenza: "Nell'imporre, invece, il medesimo requisito esperienziale indifferenziatamente per tutto il personale preposto alla fornitura di servizi e sia per le consulenze riservate ad iscritti ad Albi ed Ordini professionali che per quelle libere da simile iscrizione, l'Avviso regionale impugnato incorre, all'evidenza, nel vizio di disparità di trattamento (...), in quanto assoggetta ad uguale disciplina situazioni tra loro obiettivamente ineguali, effettivamente ponendosi, in tal modo, per gli iscritti ad Albi e Ordini, quale **discriminazione ingiustificata**

ed illogica rispetto ad altri soggetti ammessi a svolgere servizio di consulenza in possesso del solo titolo di studio e non anche della predetta iscrizione". **Nulla di aggiuntivo può essere richiesto ad un professionista regolarmente iscritto in un Albo, oltre all'iscrizione stessa.** Ed inoltre, "per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa e che, in tal caso, risulta pertanto **necessaria l'indicazione del superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'Albo.**"

ILLEGITTIMO DUBITARE DELLA COMPETENZA

La recente sentenza del TAR Milano ha accolto il congiunto ricorso della Fnovi, degli Ordini dei veterinari della Lombardia e del Collegio Nazionale degli Agrotecnici. I vizi della delibera regionale impugnata erano:

- non era prevista l'iscrizione obbligatoria all'Albo professionale;
- si imponeva ai liberi professionisti un triennio

di esperienza nel settore;

- si imponeva ai liberi professionisti l'obbligo di frequentare corsi regionali specifici.

Di diverso parere i giudici amministrativi, per i quali la qualità del servizio "deve ritenersi già assicurata dall'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale, sul presupposto che detta iscrizione -che a sua volta presuppone, come noto, un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato (deve ritenersi, selettivo)-attesta il superamento di quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, **sicché non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo**". (cfr. già, Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 3474/2008)".

IL CASO DEL LAZIO: LE SEDI E LO STAFF

La Regione Lazio ha chiesto la cessazione della materia del contendere e si è impegnata a riscrivere il bando sulla Misura 114. La nuova delibera accoglie alcuni motivi di censura sollevati nel ricorso, ma non tutti. È accolto in parte il primo motivo, quello riguardante l'obbligo per i professionisti di costituirsi in forma societaria ed iscriversi al REC od al REA, tenuto presso le Camere di Commercio. Nella nuova versione, questo obbligo è diventato "eventuale". Rimane invece aperta la questione dell'obbligo di avere quattro sedi aperte in due province del Lazio, un **requisito incompatibile con una organizzazione non imprenditoriale dell'attività ed in nessun modo rispondente alla norma comunitaria e al parere dell'Antitrust**. Il secondo motivo di ricorso era riferito all'obbligo di dimostrare un triennio di esperienza. La Regione ha rimosso tale obbligo per chi è iscritto in un Albo professionale, ma non ha risolto una questione di una certa gravità, quella dello staff tecnico di consulenza. Questo può essere composto anche da non iscritti ne-

gli Albi professionali, purché, in possesso di un titolo di studio che consente l'accesso ad un Albo professionale e di un biennio di esperienza nel settore. **L'effetto è quello di indurre all'esercizio abusivo di attività professionale** (in soggetti, a questo punto, in buona fede) e di rendere inutile il superamento dell'esame di Stato di abilitazione e l'iscrizione nell'Albo professionale e a poco serve che il "Responsabile tecnico" dell'Organismo di Consulenza sia obbligatoriamente un iscritto all'Albo, quando poi si concede ai componenti dello staff tecnico di non esserlo.



La nuova delibera di rettifica del precedente bando sulla Misura 114, è stata pubblicata sul BUR Lazio. La Federazione ne discuterà i contenuti davanti al TAR del Lazio nel ricorso promosso insieme all'Ordine dei veterinari di Roma.